



## Circolare n. 799

### **D.L. 123/10/2018 n. 119 - La "Rottamazione ter" dei ruoli**

Il D.L. 23.10.2018 n. 119 ha riproposto la c.d. "rottamazione dei ruoli" che consente di stralciare gli interessi di mora e le sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

Sono ricompresi nella nuova rottamazione tutti i carichi affidati all'Agenzia della riscossione (ex Equitalia) dall'1/1/2000 al 31/12/2017.

Il termine per presentare la domanda è fissato al 30/04/2019; il pagamento di quanto dovuto può essere dilazionato in 5 anni.

E' inoltre prevista la riammissione per i contribuenti che hanno aderito a precedenti rottamazioni e non hanno pagato alcune rate: in questo caso è però necessario pagare le rate scadute al mese di ottobre 2018 entro il 7/12/2018.

Il D.L. 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Con la terza versione della rottamazione dei ruoli introdotta dal D.L. 119/2018, è possibile definire i carichi affidati all'Agenzia della riscossione (ex Equitalia) dall'1/1/2000 al 31/12/2017, presentando apposita domanda entro il **30.4.2019**, beneficiando così dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria.

Il pagamento delle somme dovute può essere dilazionato in cinque anni, mediante rate scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 31.7.2019. È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2019.

La nuova rottamazione è fruibile anche dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole.

I contribuenti che hanno aderito alla seconda versione della rottamazione e non hanno pagato le rate in scadenza al mese di ottobre 2018, possono regolarizzare la propria posizione pagando entro il

prossimo **7/12/2018** le rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo modo rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla "rottamazione ter".

#### **Annullamento delle "mini cartelle"**

L'art. 4 del D.L. 119/2018 prevede inoltre l'annullamento delle c.d. "mini cartelle", in relazione alle quali il debitore non deve fare nulla, essendo queste annullate d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione se trattasi di ruoli consegnati nel periodo 1.1.2000-31.12.2010 e di importo fino a 1.000,00 euro.

Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la verifica della propria posizione presso l'Agenzia della Riscossione e per ogni valutazione in merito all'adesione alla "rottamazione ter".

Distinti saluti

STUDIO PENTA